

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro VII - Giudizio Titolo II - Dibattimento

Art. 480 Verbale di udienza.

1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

- a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;
- b) i nomi e i cognomi dei giudici;
- c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.